

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 dicembre 2022, n. 81

**Accordo di Programma con i Comuni di Almese, Buttigliera Alta, Gassino Torinese, Masio, Moncalieri, Ovada, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Susa e Verzuolo per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, L. 243/2012 e dell'articolo 13, L.R. 6/201 di cui al DPGR n. 106 del 31/12/2021. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 10 settembre 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma con i Comuni di Agrate Conturbia, Almese, Basaluzzo, Borgone Susa, Bruzolo, Buttigliera Alta, Chianocco, Gassino Torinese, Giaveno, Masio, Mompantero, Moncalieri, Ovada, Pasturana, Pianezza, Pino Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Susa, Verzuolo per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, L. 243/2012 e dell'articolo 13, L.R. 6/201, approvato con DPGR n. 79 del 24/09/2018 come da ultimo modificato con il DPGR n. 106 del 31/12/2021 con scadenza al 31/12/2022.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata": con nota del 2/11/2022 – Prot. n. 21446, il Comune di Ovada, ha richiesto la proroga dei termini in relazione all'intervento: "Realizzazione ascensore nel Palazzo Rossi - Maineri, sede della biblioteca civica, al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche" per permettere la completa realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione, in quanto durante la prosecuzione dei lavori sono emerse ulteriori criticità esecutive che hanno dato adito a sospensioni per modifiche progettuali come meglio spiegate nella relazione del Direttore dei lavori allegata alla suddetta nota, come risulta agli atti del Settore Programmazione negoziata;

con nota del 17/11/2022 – Prot. n. 0070841, il Comune di Moncalieri, ha richiesto la proroga dei termini in relazione all'intervento: "Canale scolmatore" per permettere la completa realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione, in quanto l'andamento dei lavori ha subito rallentamenti per cause tecniche e non imputabili alla stazione appaltante.

Dato atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata"; tenuto conto che per quanto riguarda gli altri interventi inseriti nell'accordo di programma, questi risultano tutti conclusi o in fase di rendicontazione, a fronte della richiesta di proroga della città di Ovada e di Moncalieri, anche al fine di permettere sia la conclusione degli interventi, sia la relativa rendicontazione, risulta necessario prorogare la scadenza dell'Accordo in oggetto dal 31/12/2022 al 30/06/2024;

la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997;

in data 24 Novembre 2022 si è riunito il Collegio di vigilanza in modalità sincrona (art. 14ter del D.LGS 241/1990) per l'approvazione formale da parte del Collegio della suddetta modifica.

Preso atto della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, che ha approvato la modifica non sostanziale all'AdP relativamente alla proroga dal 31 Dicembre 2022 al 30 Giugno 2024 per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 596 del 28 Settembre 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

*decreta*

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con i Comuni di Almese, Buttigliera Alta, Gassino Torinese, Masio, Moncalieri, Ovada, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Susa e Verzuolo, per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, L. 243/2012 e dell'articolo 13, L.R. 6/2017, sottoscritto con firma digitale il 10/09/2018 e approvato con DPGR n. 79 del 24/09/2018, come da ultimo modificato con il DPGR n. 106 del 31/12/2021, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2022 al 30 Giugno 2024 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 596 del 28 Settembre 2018.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio